

Codice A1103A

D.D. 4 novembre 2024, n. 1330

**Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 637COV2020).**



**ATTO DD 1330/A1103A/2024**

**DEL 04/11/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 637COV2020).

Visti gli atti trasmessi con prot. 82754 del 04/08/2020, dalla Polizia Stradale - Commissariato San Donato *omissis* a carico del Sig.*omissis*, *omissis*, nato in *omissis* il *omissis*, e residente, al momento del verificarsi dei fatti, a *omissis* in *omissis*, ed attualmente, irreperibile all'Anagrafe Nazionale, in qualità di trasgressore, con processo verbale n. 700015760575 del 15/04/2020 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti nel Comune di Torino in Piazza Risorgimento n. 2. nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al punto 26 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13/04/2020, relativo al divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, espressamente richiamato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra abbia presentato nei termini uno scritto difensivo, senza chiara istanza di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689, depositando documentazione sanitaria sul grado di disabilità dell'accompagnato;

visto in particolare il punto 26 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13/04/2020 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L. 19/2020;

valutata la documentazione inviata dal Comune di Torino - Dipartimento Decentrato e Servizi Civici - Divisione Servizi Civici, nota ns. prot. 68496 del 29/10/2024, come dichiarazione attendibile al riguardo dell'irreperibilità del trasgressore e quindi l'impossibilità di notificare l'atto di

ingiunzione;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTO il punto uno del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

*determina*

#### L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5, della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti